

TI_GERICHTE 72.2015.112 vom 20. Oktober 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2015.112_d20151020

FR: TI_GERICHTE 72.2015.112 du 20 octobre 2015

IT: TI_GERICHTE 72.2015.112 del 20 ottobre 2015

Regeste

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro in parte tentato, soggiorno illegale, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, soggiorno illegale tentato

Erwägungen

E. 1

ha sempre, costantemente, nel corso dell'inchiesta, affermato di aver trafficato tra 450 e 500 grammi lordi di eroina. A questo proposito si rimanda in particolare alle sue dichiarazioni di cui ai VI PG 9 settembre 2014 (p. 6, AI 43), VI PP 10 settembre 2014 (p. 3, AI 55), VI PP 25 settembre 2014 (AI 204), VI PP 18 novembre 2014 (AI 554) ed infine VI PP 15 aprile 2015 (p. 4, AI 946). In sede dibattimentale, egli ha nuovamente ribadito detti quantitativi, dichiarando di non essere in grado di indicare la sostanza netta: " Non so dire a quale quantitativo netto questo corrisponde, ma è comunque giusto dire che ho venduto tra i 450 e i 500 grammi di eroina. I 112.33 grammi che mi sono stati sequestrati fanno parte di questi 500 grammi che ho dichiarato di avere trafficato. Quando nel verbale ho indicato che ne ho "venduti" 500 grammi intendevo in realtà dire che ne ho trattati in tutto 500 grammi, quantitativo composto da quanto ho effettivamente alienato e da quanto mi era rimasto e che è stato oggetto del sequestro." (VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale). 33. L'imputato ha peraltro riconosciuto la correttezza del calcolo formulato dalla Corte secondo cui ai 403,50 grammi derivanti dalle chiamate di correo occorrerebbe aggiungere i 112 grammi sequestrati, giungendo quindi ad un totale di 515,50 grammi: " Rispondo che il quantitativo di 515.50 grammi non lo contesto. Per contro, il denaro era invece provento proprio di queste vendite, ivi compresi i CHF 5'910.00 sequestratimi dalle guardie." (VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale). Come già IM 2, anche IM 1 ha indicato di avere venduto la cocaina a CHF 200.00/250.00 per 5 grammi, guadagnando CHF 1'600.00, e di avere ricevuto le istruzioni in merito agli acquirenti, al luogo ed al prezzo di vendita da " _____" (VI PP 15.04.2015, p. 3, AI 946; VI DIB 20.10.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). 34. Per il rimanente, non emergono agli atti elementi tali da permettere di imputare a IM 1 i quantitativi indicati dalla pubblica accusa. In particolare le conclusioni che la pubblica accusa trae dalle indicazioni presenti sull'agenda " intercettata " dalle Guardie di Confine il 2 agosto 2014 non possono essere condivise. Di fatto, se IM 1 ha riferito di avere scritto di suo pugno le cifre riportate sull'agenda in suo possesso il giorno dell'arresto (VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), egli ha per contro sempre e costantemente negato, fin dal suo primo verbale, di avere vergato le cifre presenti sull'agenda il giorno del suo fermo in dogana a _____ il 2 agosto 2014. L'imputato ha così spiegato la vicenda nel verbale d'interrogatorio finale dinanzi al PP: " non è la mia

agenda così come ho già spiegato nei miei precedenti verbali. Si tratta di un'agenda che mi è stata consegnata da una terza persona e che dovevo consegnare a "_____". (...) Durante una telefonata "_____" mi ha detto che dovevo incontrare un uomo che si sarebbe presentato alla stazione ferroviaria di _____. "_____" mi ha poi detto che l'uomo che avrei incontrato mi avrebbe dovuto consegnare qualcosa che poi gli avrei dovuto portare (al "_____"). L'incontro è avvenuto e l'uomo, che mi ha detto di chiamarsi _____, mi ha consegnato un'agenda. Era proprio questa agenda che dovevo portare a "_____". Quando ho ricevuto l'agenda io non l'ho aperta per vedere cosa c'era scritto all'interno. Io l'agenda non l'ho mai aperta perché quando mi è stata consegnata l'ho messa immediatamente in una piccola borsa che avevo con me senza fare altro. (...) Io non so per quale motivo ho dovuto ricevere da _____ l'agenda. Il motivo vero e proprio lo sa solo il "_____". A _____ ho poi consegnato l'agenda a "_____". "_____" ha strappato dei fogli dall'agenda e poi me l'ha restituita e io l'ho tenuta. Non so come mai "_____" mi ha restituito l'agenda. Questa agenda è poi quella che è stata trovata quando sono stato fermato dalla Polizia il 09 settembre 2014. (...) L'agenda poi datami da "_____", nell'occasione che ho spiegato qui sopra, l'ho usata io per scrivere le vendite di eroina. Ho iniziato ad annotare le vendite di eroina così da potermele ricordare; in questo modo avevo una corretta situazione sulle vendite fatte. Inoltre in questo modo "_____" non mi avrebbe più sgridato perché non mi ricordavo esattamente quanto avevo venduto e a che prezzo. (...) Le annotazioni precedenti il 02 agosto 2014 non sono mie ma sono di _____ o di qualcun altro. Io non so dire chi può averle scritte. È invece vero che quelle successive le ho fatte io proprio per evitare di essere impreciso con "_____" in merito alla quantità e i prezzi dell'eroina che ho venduto." (VI PP 15.04.2015, p. 2 e 3, AI 946). 35. In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni, ammettendo di essere autore di quanto figurava sull'agenda il giorno dell'arresto ("Queste scritte le ho fatte io"), ma non di quanto riscontrato in occasione del controllo da parte delle Guardie di Confine: "Non ho scritto io queste cifre, ma l'agenda mi era stata consegnata da una persona. _____ mi aveva detto di prendere in consegna il bloc notes da una persona e poi farglielo avere in Italia. Non so quindi a cosa si riferiscono quegli importi. Quando il bloc notes mi è stato restituito dalle guardie l'ho portato a _____, il quale ha strappato i fogli che gli interessavano e mi ha lasciato il resto, dicendomi che potevo tenerlo". (VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale). Al fine di disporre di un elemento di paragone, all'imputato è stato chiesto in occasione dell'interrogatorio dibattimentale se egli fosse autore solo di quanto figurava all'interno dell'agenda sequestrata, oppure anche di quanto figura sulla "copertina". IM 1 si è così espresso: "le scritte che si trovano sulla "copertina" interna dell'agenda non le ho vergate io." (VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale). 36. Orbene, malgrado le argomentazioni dell'accusa, la Corte non ravvede nessuna somiglianza tra la calligrafia con cui sono annotate le cifre che erano presenti sul taccuino il 2 agosto 2014 e quelle che l'imputato ha riconosciuto essere state fatte di suo pugno. Pure le grafie presenti all'interno dell'agenda e sulla copertina interna della stessa non appaiono – già di primo acchito – simili, ciò che lascia sussistere il dubbio che autori ne siano due persone distinte. La spiegazione fornita dall'imputato non appare peraltro del tutto sprovvista di plausibilità, nel senso che, non è a priori possibile escludere che oltre a IM 1 e IM 2 in _____ vi fossero anche altre persone dedite alla vendita di stupefacenti per conto di "_____". D'altra parte, come rilevato dalla difesa di IM 1, con riferimento al calcolo fatto dalla

pubblica accusa, nulla escluderebbe che nei totali che emergono dall'agenda fossero comprese le vendite relative ai CHF 5'910.00 sequestrati dalle Guardie di Confine. Si osserva per giunta che la quantità di eroina alienata ai consumatori identificati si colloca a 403.50 grammi (rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria 12.06.2015, p. 2-4, AI 1101 e relativi verbali allegati), quantitativo del tutto in linea con le dichiarazioni dell'imputato. Nessuna conclusione può peraltro essere tratta dal confronto con quanto trafficato nello stesso lasso di tempo da IM 2 avendo i due coimputati agito in modo indipendente l'uno dall'altro. 37. Per questi motivi, la Corte ha ritenuto per IM 1 il quantitativo di 515.50 grammi di eroina, comprensivo della sostanza trovata in suo possesso il giorno dell'arresto, oltre a 5 grammi di cocaina. ii) Ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato 38. Secondo la pubblica accusa, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 e il 9 settembre 2014, a _____, _____, _____, _____ e in altre imprecisate località, IM 1 avrebbe trasportato in Italia e consegnato a _____, in più occasioni, in treno o per il tramite di terze persone, complessivi CHF 31'919.00, provento delle vendite di eroina, rendendosi così colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro. Il 2 agosto 2014, presso il valico doganale di _____, egli avrebbe inoltre tentato di oltrepassare il confine in possesso di CHF 5'910.00, provento delle vendite di eroina, nell'intento di consegnare tale importo di denaro a _____, venendo intercettato dalle Guardie di Confine, da cui l'imputazione di tentato riciclaggio di denaro. 39. L'imputato ha ammesso i fatti, contestando unicamente l'importo complessivo che, a suo dire, ammonterebbe a CHF 15'910.00, compresi i CHF 5'910.00 sequestratigli il 2 agosto 2014 dalle Guardie di Confine: " La prima volta che ho portato i soldi provento della vendita di eroina a " _____ " è stato il 02 agosto 2014 quando sono stato fermato dalle Guardie di Confine e mi sono stati sequestrati CHF 5'910.00. La seconda volta sono andato in taxi con _____ e ho portato tra i CHF 5'000.00/6'000.00; il denaro l'avevo dato a _____ durante il viaggio. Poi quando ci siamo incontrati a _____ eravamo lì tutti e tre assieme, " _____ " / _____ / io ed è avvenuta la consegna del denaro. La terza volta sono andato io in treno a _____, ho preso il metrò e sono andato a _____ dove ho incontrato il " _____ " che era da solo. In quell'occasione gli ho consegnato circa CHF 6'000.00 che corrispondono alla vendita di 120 grammi di eroina. Non ho fatto altre consegne di denaro al " _____ " né io personalmente né per il tramite di altre persone." (VI PP 15.04.2015, p. 3 e 4, AI 946). In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha ribadito: " Riconosco i fatti, ma contesto l'importo. Secondo i miei calcoli, oltre ai CHF 5'910.00 che mi sono sequestrati, ho trasportato CHF 5'000.00/6'000.00 tramite il taxista e CHF 5'000.00/6'000.00 personalmente." (VI DIB 20.10.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale). 40. Su tale punto, la Corte ha considerato che, come per IM 2, non vi sono agli atti elementi tali da smentire le dichiarazioni di IM 1. In tal senso, la Corte ha ritenuto realizzato il reato per complessivi CHF 15'910.00. iii) Soggiorno illegale 41. L'atto d'accusa imputa a IM 1 il reato di soggiorno illegale, per avere, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 e il 9 settembre 2014, a _____, _____ e in altre imprecisate località, soggiornato illegalmente in Svizzera superando il periodo massimo di 90 giorni ammesso. 42. Interrogato al proposito, l'imputato ha affermato che tra giugno e l'inizio di settembre 2014 si sarebbe recato in Italia alcune volte per portare soldi e sarebbe pure stato in Albania: " Sono entrato in Svizzera in due occasioni: la prima volta a luglio 2014, sono rimasto per un mese. Al momento dell'uscita, il 2 agosto 2014, è quando sono stato fermato. Il mio intento era quello di portare i soldi a _____ in Italia e poi tornare in Albania per essere operato al dito di un piede, cosa che ho fatto. Sono rimasto 15 giorni

in Albania. Sono poi tornato in Svizzera attorno al 17/18 di agosto 2014. Quando non avevo nulla da vendere facevo una pausa di 2 giorni e tornavo in Italia da mio cugino. Preciso anche che in un'occasione sono uscito per portare i soldi a _____ come sopra riferito. ADR che ho sempre soggiornato presso clienti.” (VI DIB 20.10.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale). 43. Stante quanto precede ed in assenza di elementi risultanti dalle carte processuali, la Corte non ha potuto giungere alla conclusione che IM 1 ha soggiornato nel nostro Paese per un periodo superiore ai 90 giorni esenti da permesso, da cui il suo proscioglimento dall'imputazione di cui al punto 3 dell'AA. iv) Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti 44. La pubblica accusa imputa infine a IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 e il 9 settembre 2014, a _____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato almeno 0.2 grammi lordi di cocaina. Tale imputazione discende dalle dichiarazioni dell'imputato stesso (cfr. VI DIB 20.10.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale), ragion per cui il punto 4 dell'AA deve trovare conferma. V) Commisurazione della pena 45. Giusta l'art. 47 cpv.

E. 2

CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). In quest'ambito, si inserisce l'eventuale responsabilità limitata dell'autore. In una sentenza dell'8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un'interpretazione puramente letterale del testo dell'art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.),

del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2., 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2, 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72). 46. Nel caso in oggetto, la colpa di IM 1 appare di grado medio-grave e quella di IM 2 di grado grave, pesando su quest'ultimo, con ogni evidenza, il maggior quantitativo di stupefacente trattato e di denaro oggetto di riciclaggio. Nel corso di circa 4 mesi IM 1 ha immesso sul mercato luganese 515,50 grammi di eroina, mentre in meno di 2 mesi IM 2 ha alienato a consumatori locali 760 grammi, quantitativo cui si sarebbero aggiunti i 379 grammi sequestratigli il giorno dell'arresto. Non ci si dilungherà, poiché notorio, sulle gravi ripercussioni che ha questo particolare stupefacente sulla salute pubblica. Entrambi gli imputati erano ben inseriti nell'organizzazione, tanto da essere immessi nel possesso di partite consistenti di eroina e, conseguentemente, del profitto che sarebbe derivato dalla vendita, nonché IM 2 chiamato a ritirare a _____ la già citata agenda da consegnare poi personalmente a "_____" in Italia. 47. Dal profilo soggettivo, la corte ha ritenuto grave la colpa degli imputati. IM 1 e IM 2 non hanno esitato, con disarmante facilità, a mettersi a disposizione di un'organizzazione guidata presumibilmente da "_____", per detenere, trasportare e alienare un ingente quantitativo di eroina in Svizzera. Significativo è al proposito il fatto che entrambi hanno iniziato la loro attività nel mondo degli stupefacenti poche settimane dopo aver terminato gli studi liceali o aver perso il lavoro e ciò a significare che si sono evidentemente accomodati alla soluzione più semplice da seguire, dimostrando così una preoccupante propensione a delinquere. Per quanto concerne IM 2, nei suoi confronti va pure considerata l'estensione internazionale del trasporto effettuato. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l'autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all'interno dei confini nazionali poiché quest'ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che l'importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all'interno dei suoi confini (STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3, 6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1, 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1). Non può che allarmare, sempre per quanto attiene IM 2, che egli, nonostante fosse stato fermato il 2 agosto 2014 dalle Guardie di Confine in possesso del taccuino attestante le vendite effettuate da un correo e gli fosse stato sequestrato il denaro, non ha interrotto i trasporti di stupefacenti, e ciò a testimonianza della sua determinazione nel proseguire nel suo agire illecito. Entrambi gli

imputati hanno agito con perfetta cognizione di causa, con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e per meri motivi economici (cfr. IM 1 VI DIB 20.10.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale; IM 2 VI DIB 20.10.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale), per guadagnare soldi facili, il più rapidamente possibile, dimostrando così il proprio egoismo. IM 2 non si trovava in uno stato di grave angustia o sotto grave minaccia sensi dell'art. 48 lett. a cifre 2 e 3 CP come argomentato dalla difesa: egli, come del resto il coimputato, ha deciso di delinquere per cercare di migliorare la propria situazione economica. Analogamente, la Corte non ha ritenuto data l'attenuante specifica del sincero pentimento ai sensi dell'art. 48 lett. d CP, non bastando evidentemente in tal senso l'ammissione del reato. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6.B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1, 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1, 6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c), va differenziato il caso dell'autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. IM 2 e IM 1 non sono tossicodipendenti (con ogni evidenza, il fatto che abbiano provato la cocaina non li rende tali), da cui non si giustifica alcuna riduzione della pena per tale motivo. 48. Considerato quanto precede, per quanto attiene a IM 2, la Corte ha ritenuto una pena ipotetica di 4 anni e

E. 4

mesi di detenzione. A favore dell'imputato la Corte ha ritenuto la giovane età, la durata della carcerazione preventiva sofferta, la sensibilità alla pena, in ragione del fatto che egli si trova a scontare la detenzione a grande distanza dal suo paese d'origine e dai suoi affetti famigliari e soprattutto la collaborazione fornita. Alla luce di quanto precede, richiamato il concorso tra i reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 una pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi. Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, la Corte ha ritenuto di comminare una multa di CHF 200.00. 49. Quanto a IM 1, la Corte ha considerato a suo favore – oltre al minor quantitativo di stupefacente trafficato – la durata del carcere preventivo sofferto, la giovane età e, seppur in misura inferiore a IM 2, la collaborazione fornita. Per questi motivi la Corte, richiamato il concorso tra i reati, ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 2 (due) anni e 4 (quattro) mesi. Al fine di tenere conto della colpa di IM 1, la Corte ha stabilito la parte da espiare in 13 (tredici) mesi. Quanto ai restanti 15 (quindici) mesi, gli stessi sono stati sospesi per un periodo di prova di 2 (due) anni. Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, la Corte ha ritenuto di comminare una multa di CHF 200.00. VI) Sequestri 50. La Corte, in accoglimento della richiesta dell'accusa, ha disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente e di tutti i restanti oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per la documentazione cartacea per la quale, è stata ordinata la confisca, ma non la distruzione, in quanto mezzo di prova. Il denaro sotto sequestro è stato confiscato in quanto provento di reato. VII) Note professionali dei difensori 51. Le note professionali dei difensori sono state approvate come esposte e aggiornate alla durata effettiva del dibattimento. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è stata approvata per CHF 8'422.30 comprensiva di onorario, spese e IVA. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 8'422.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). La nota professionale dell'avv. DUF 2 è approvata per CHF 12'134.80 comprensiva di onorario, spese e IVA. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 12'134.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis cpv. 1 CP; 19 cpv. 1 lett. b, c, d e g, 19 cpv. 2 lett. a LStup; 115 cpv. 1 lett. b LStr; 135, 422

e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, nel periodo giugno 2014 – 9 settembre 2014, a _____, _____, _____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, agendo in correatà con il cittadino albanese _____, ripetutamente posseduto, detenuto, preparato e alienato complessivi 515.50 grammi di eroina; 1.2. ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato per avere, nel periodo giugno 2014 – 9 settembre 2014, a _____, _____, _____, _____ e in altre imprecisate località, ripetutamente compiuto, rispettivamente tentato di compiere, atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine, e meglio per avere, trasportato in Italia, personalmente e per il tramite di terze persone, CHF 15'910.00, denaro provento delle vendite di eroina di cui al punto 1.1 del presente dispositivo; 1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo giugno 2014 – 9 settembre 2014, a _____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato 0.2 grammi di cocaina; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 2 è autore colpevole di: 2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, nel periodo settembre 2014 – 24 ottobre 2014, a _____, _____, _____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, agendo in correatà con il cittadino albanese _____, importato in Svizzera, fatto preparativi per importare in Svizzera, posseduto, detenuto, preparato e alienato complessivi 1'139 grammi di eroina e 5 grammi di cocaina; 2.2. ripetuto riciclaggio di denaro per avere, nel periodo settembre 2014 – 24 ottobre 2014, a _____, _____, _____ e in altre imprecisate località, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine, e meglio per avere, trasportato in Italia, personalmente e per il tramite di terze persone, CHF 23'000.00, denaro provento delle vendite di eroina di cui al punto 2.1 del presente dispositivo. 2.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo settembre 2014 – 24 ottobre 2014, a _____ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato 2 grammi di cocaina; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 3. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di soggiorno illegale di cui al punto 3 dell'atto d'accusa. 4. IM 2 è prosciolto dall'imputazione di tentato soggiorno illegale di cui al punto 7 dell'atto d'accusa. 5. Di conseguenza, 5.1. IM 1 è condannato 5.1.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 4 (quattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 5.1.2. al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 5.1.3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare. 5.2. IM 2 è condannato 5.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 5.2.2. al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 6. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca della somma di CHF 8'100.00. 7. È ordinata la confisca e la distruzione di tutto quanto sotto

sequestro, eccezion fatta per la documentazione cartacea che viene unicamente confiscata.

8. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.

9. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

9.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per CHF 8'422.30 comprensiva di onorario, spese e IVA.

9.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 8'422.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

10. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

10.1. La nota professionale dell'avv. DUF 2 è approvata per CHF 12'134.80 comprensiva di onorario, spese e IVA.

10.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 12'134.80 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta
spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta
preliminare fr. 7'702.75 Multa
fr. 400.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 265.40 fr. 9'368.15
===== Distinta spese a carico di IM 1 (1/2) Tassa di giustizia
fr. 500.-- Inchiesta preliminare fr. 3'851.38
Multa fr. 200.-- Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 132.70 fr. 4'684.08 ===== Distinta spese a carico di IM
2 (1/2) Tassa di giustizia fr. 500.-- Inchiesta
preliminare fr. 3'851.38 Multa
fr. 200.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 132.70 fr. 4'684.08
===== Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi
centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501
Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano -
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia,
sezione stupefacenti, 3003 Berna - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La
Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il
Presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.